

ORDINANZA SINDACALE

N. 423 DEL 22/12/2020

OGGETTO: ATTUAZIONE MISURE DI PREVENZIONE IN MATERIA DI CONTENIMENTO E GESTIONE DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19. DISCIPLINA STRAORDINARIA DI REGOLAMENTAZIONE ORARI PER LE ATTIVITÀ COMMERCIALI DI VENDITA AL DETTAGLIO E PER LE ATTIVITÀ DI SERVIZI ALLA PERSONA E PER I PUBBLICI ESERCIZI DAL 23/12/2020 AL 06/01/2021.

IL SINDACO

VISTE le delibere del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020 e del 7 ottobre 2020 con le quali è stato dichiarato e prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

VISTI gli atti e le disposizioni in materia di contenimento del rischio di diffusione del coronavirus (COVID 19), emanate in particolare dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dalla Regione Puglia;

VISTI:

- il decreto-legge 25 marzo 2020 n. 19, recante "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19;
- il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 14 luglio 2020, n.74, recante Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da- COVID-19;
- il decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 25 settembre 2020, n. 124, recante Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberate il 31 gennaio 2021;
- il decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, recante Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020;
- Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 dicembre 2020 recante: "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante:

«Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19» e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante: «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», nonché del decreto-legge 2 dicembre 2020, n. 158, recante: «Disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19».

- Il Decreto Legge 18 dicembre 2020 n. 172 recante "Ulteriori disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19";

CONSIDERATO CHE l'attuale stato di emergenza sanitaria nazionale ha determinato la necessità di emanare il citato D.P.C.M. che ha sancito, tra l'altro, l'obbligo di mantenere una distanza interpersonale di almeno un metro e di evitare assembramenti in qualsiasi luogo aperto o chiuso pubblico e/o privato e che il successivo Decreto Legge 172/2020 ha stabilito l'istituzione della c.d. "Zona Rossa" (ex art. 3 D.P.C.M. 03/12/2020) nei giorni 24, 25, 26, 27, 31 dicembre 2020 e 1, 2, 3, 5 e 6 gennaio 2021 e c.d. "Zona arancione" (ex art. 2 D.P.C.M. 03/12/2020) nei giorni 28,29 e 30 dicembre 2020 e 4 gennaio 2021;

ASCOLTATE le considerazioni dell'Ass. Regionale, prof. LOPALCO, durante l'incontro svoltosi presso la Prefettura di Barletta Andria Trani, con il Direttore Generale ASL BT, con i Sindaci dei cocapoluoghi e con il Presidente della Provincia di Barletta Andria Trani, in base alle quali iniziano ad intravedersi segnali di minore compressione sul Sistema sanitario e di leggera flessione dei contagi che, però, continuano ad imporre atteggiamenti prudenziali e responsabili;

VERIFICATO che nello scorso fine settimana si sono creati assembramenti dovuti alla moltitudine di persone che si è riversata, specialmente nelle zone centrali della città e negli esercizi pubblici e che si è rivelata assolutamente ingestibile anche sotto il profilo dell'ordine pubblico:

VISTE le determinazioni assunte in sede di C.O.C., allargata ai rappresentanti delle categorie delle attività commerciali, nella riunione del 21/12/2020, nella quale si sono concordate alcune limitazioni orarie al fine di evitare le situazioni dello scorso fine settimana e quelle che di consuetudine si verificavano nelle scorse viglie di Natale e Capodanno;

VISTO il combinato disposto degli artt. 50 e 54 del dlgs 267/2000 che richiama la competenza del sindaco in qualità di autorità sanitaria cittadina e ufficiale del Governo ad adottare provvedimenti finalizzati a prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità dei cittadini, nell'ottica preminente della tutela della salute pubblica, atte a ridurre al minimo gli assembramenti e a ridurre il rischio da contagio, in particolare per quei luoghi

in cui appare più probabile il contatto per maggiori concentrazioni numeriche di persone;

CONSIDERATO che i provvedimenti adottati ai sensi del comma 4 dell'art. 54 del TUEL sono preventivamente comunicati al Prefetto, anche ai fini della predisposizione degli strumenti ritenuti necessari alla loro attuazione e tale comunicazione è avvenuta con nota prot. n. 104285 del 22/12/2020;

ORDINA

A) per le ragioni e motivazioni esposte in premessa che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, **dal giorno 23.12.2020 e sino al giorno 06.01.2021:**

1) **nella giornata di mercoledì 23.12.2020 (zona Gialla)** le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, ristoranti, gelaterie, pasticcerie) termineranno il servizio sia ai tavoli che da asporto alle ore 18:00 e non potranno né somministrare né vendere alcool dalle ore 14:00. Le pizzerie termineranno il servizio da asporto alle ore 22:00 e non potranno né somministrare né vendere alcool dalle ore 14:00. E' sempre consentita la consegna a domicilio;

2) **nella giornata di giovedì 24/12/2020 - Vigilia di Natale (zona Rossa)** le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, ristoranti, gelaterie, pasticcerie) termineranno il servizio da asporto alle ore 14:00. Le pizzerie termineranno il servizio da asporto alle ore 18:00 e non potranno né somministrare né vendere alcool dalle ore 14:00. E' sempre consentita la consegna a domicilio. Tutte le attività alimentari (produzione e commercializzazione) nonché le attività commerciali di cui all'allegato 23 e 24 del D.P.C.M. 03/12/2020 termineranno la loro attività alle ore 18:00 ad eccezione di farmacie, parafarmacie, distributori di carburante ed edicole;

3) **nei giorni 25 e 26 dicembre 2020 - Natale e Santo Stefano (Zona Rossa)** le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, ristoranti, gelaterie, pasticcerie) termineranno il servizio da asporto alle ore 14:00. Le pizzerie termineranno il servizio da asporto alle ore 22:00 e non potranno né somministrare né vendere alcool dalle ore 14:00. E' sempre consentita la consegna a domicilio. Tutte le attività alimentari (produzione e commercializzazione) nonché le attività commerciali di cui all'allegato 23 e 24 del D.P.C.M. 03/12/2020 resteranno chiuse per l'intera giornata ad eccezione di farmacie, parafarmacie, distributori di carburante ed edicole;

4) **nella giornata di domenica 27/12/2020 (Zona Rossa)** le attività dei

servizi di ristorazione (fra cui bar, ristoranti, gelaterie, pasticcerie) termineranno il servizio da asporto alle ore 14:00. Le pizzerie termineranno il servizio da asporto alle ore 22:00 e non potranno né somministrare né vendere alcool dalle ore 14:00. E' sempre consentita la consegna a domicilio. Tutte le attività alimentari (produzione e commercializzazione) nonché le attività commerciali di cui all'allegato 23 e 24 del D.P.C.M. 03/12/2020 termineranno la loro attività alle ore 14:00 ad eccezione di farmacie, parafarmacie, distributori di carburante ed edicole;

5) nei giorni 28, 28 e 30 dicembre 2020 (zona Arancione), le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, ristoranti, gelaterie, pasticcerie) termineranno il servizio da asporto alle ore 18:00 e non potranno né somministrare né vendere alcool dalle ore 14:00. Le pizzerie termineranno il servizio da asporto alle ore 22:00 e non potranno né somministrare né vendere alcool dalle ore 14:00;

6) nella giornata di giovedì 31 dicembre 2020 – San Silvestro (zona Rossa) le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, ristoranti, gelaterie, pasticcerie) termineranno il servizio da asporto alle ore 14:00. Le pizzerie termineranno il servizio da asporto alle ore 18:00 e non potranno né somministrare né vendere alcool dalle ore 14:00. E' sempre consentita la consegna a domicilio. Tutte le attività alimentari (produzione e commercializzazione) nonché le attività commerciali di cui all'allegato 23 e 24 del D.P.C.M. 03/12/2020 termineranno la loro attività alle ore 18:00 ad eccezione di farmacie, parafarmacie, distributori di carburante ed edicole;

7) nella giornata di venerdì 1 gennaio 2021 – Capodanno (zona Rossa) le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, ristoranti, gelaterie, pasticcerie) termineranno il servizio da asporto alle ore 14:00. Le pizzerie termineranno il servizio da asporto alle ore 22:00 e non potranno né somministrare né vendere alcool dalle ore 14:00. E' sempre consentita la consegna a domicilio. Tutte le attività alimentari (produzione e commercializzazione) nonché le attività commerciali di cui all'allegato 23 e 24 del D.P.C.M. 03/12/2020 resteranno chiuse per l'intera giornata ad eccezione di farmacie, parafarmacie, distributori di carburante ed edicole;

8) nella giornata di sabato 2 gennaio 2021 (zona Rossa) le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, ristoranti, gelaterie, pasticcerie) termineranno il servizio da asporto alle ore 14:00. Le pizzerie termineranno il servizio da asporto alle ore 22:00 e non potranno né somministrare né vendere alcool dalle ore 14:00. E' sempre consentita la consegna a domicilio;

9) nella giornata di domenica 3 gennaio 2021 (zona Rossa) le attività

dei servizi di ristorazione (fra cui bar, ristoranti, gelaterie, pasticcerie) termineranno il servizio da asporto alle ore 14:00. Le pizzerie termineranno il servizio da asporto alle ore 22:00 e non potranno né somministrare né vendere alcool dalle ore 14:00. E' sempre consentita la consegna a domicilio. Tutte le attività alimentari (produzione e commercializzazione) nonché le attività commerciali di cui all'allegato 23 e 24 del D.P.C.M. 03/12/2020 termineranno la loro attività alle ore 14:00 ad eccezione di farmacie, parafarmacie, distributori di carburante ed edicole;

10) nella giornata di lunedì 4 gennaio 2021 (zona Arancione) le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, ristoranti, gelaterie, pasticcerie) termineranno il servizio da asporto alle ore 18,00 e non potranno né somministrare né vendere alcool dalle ore 14,00. Le pizzerie termineranno il servizio da asporto alle ore 22:00 e non potranno né somministrare né vendere alcool dalle ore 14:00. E' sempre consentita la consegna a domicilio;

11) nella giornata di martedì 5 gennaio 2021 (zona Rossa) le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, ristoranti, gelaterie, pasticcerie) termineranno il servizio da asporto alle ore 14:00. Le pizzerie termineranno il servizio da asporto alle ore 22:00 e non potranno né somministrare né vendere alcool dalle ore 14:00. E' sempre consentita la consegna a domicilio.

12) nella giornata di mercoledì 6 gennaio – Epifania (zona Rossa) le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, ristoranti, gelaterie, pasticcerie) termineranno il servizio da asporto alle ore 14:00. Le pizzerie termineranno il servizio da asporto alle ore 22:00 e non potranno né somministrare né vendere alcool dalle ore 14:00. E' sempre consentita la consegna a domicilio. Tutte le attività alimentari (produzione e commercializzazione) nonché le attività commerciali di cui all'allegato 23 e 24 del D.P.C.M. 03/12/2020 resteranno chiuse per l'intera giornata ad eccezione di farmacie, parafarmacie, distributori di carburante ed edicole.

13) le attività di vendita di prodotti alimentari nei giorni di apertura, dalle ore 14:00 non potranno vendere bevande alcoliche refrigerate;

14) i distributori automatici di alimenti e bevande (C.D. H24) resteranno aperti dalle ore 05:00 alle ore 14:00, durante tutto il periodo della presente ordinanza;

15) è vietata la diffusione, in qualsiasi modo, di musica nelle attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, ristoranti, gelaterie, pasticcerie e pizzerie) durante tutto il periodo della presente ordinanza;

16) è sempre vietata la consumazione di cibi e bevande nei luoghi pubblici o aperti al pubblico ai sensi dell'art. 1, lett. gg) del D.P.C.M.

del 03/12/2020.

AVVERTE CHE

Ai sensi dell'art. 2, comma 1, d.l. 16 maggio 2020, n. 33, come convertito in legge 14 luglio 2020, n. 74, salvo che il fatto non costituisca reato, le violazioni del decreto legge medesimo, ovvero dei decreti e delle ordinanze adottate in attuazione dello stesso, sono punite con la sanzione pecuniaria di cui all'articolo 4, comma 1, del d.l. 25 marzo, n. 19 convertito in legge n. 35/2020, da euro 400,00 ad euro 1.000,00.

INFORMA CHE

Contro il presente provvedimento può essere presentato, alternativamente, ricorso:

al Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, entro sessanta giorni dalla notifica, nei modi e nei termini previsti dall'art. 29 e seguenti del d.lgs. n. 104/2010;

al Presidente della Repubblica, entro centoventi giorni dalla notifica, nei modi e nei termini previsti dall'articolo 8 e seguenti del D.P.R. n. 1199/1971.

E' inoltre possibile presentare ricorso gerarchico al Prefetto di Barletta-Andria-Trani entro 30 giorni dalla pubblicazione all'Albo on-line del Comune di Andria.

Il presente provvedimento è stato comunicato al Prefetto di Barletta-Andria-Trani con nota prot. n. 104285 del 22/12/2020.

DISPONE

Che copia della presente sia trasmessa:

1. al S.E. Prefetto di Barletta-Andria-Trani, anche per gli adempimenti di cui all'art. 13 del D. P. C. M. 3 dicembre 2020;
2. al Sig. Questore di Bari;
3. alle forze di Polizia presenti sul territorio, alla Commissariato di P.S. di Andria, alla Stazione dei Carabinieri, alla Compagnia della Guardia di Finanza di Andria, al Comando di Polizia Locale di Andria;
4. Alla ASL BT Dipartimento Prevenzione.

Altresì, che si proceda alla pubblicazione della presente sull'albo pretorio on-line del Comune di Andria per 10 giorni. La stessa diviene immediatamente

esecutiva con la pubblicazione stessa, ai sensi dell'art. 21 bis L. 241/1990 e ss.mm.ii.

IL SINDACO

Giovanna Bruno / INFOCERT SPA